



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 812 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso introduttivo:

1.della delibera della Giunta Regione Veneto n. 755 del 22/6/22, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede: 1a) l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 per la quaglia; 1b) la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024, in particolare per quanto concerne codone e beccaccino; 1c)- due giornate aggiuntive riferite ai mesi di ottobre e novembre, in particolare per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

2.della delibera della Giunta Regione Veneto n. 1009 del 11/8/23, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede: 2a) l'apertura della caccia al 17 settembre 2023 per la quaglia; 2b)la chiusura della caccia al 31 gennaio 2024, in particolare per quanto concerne codone e beccaccino; 2c)due giornate aggiuntive riferite ai mesi di ottobre e novembre, in particolare per quanto concerne beccaccino, mestolone, marzaiola, moriglione e frullino.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

RILEVATO che, con atto depositato in data odierna, parte ricorrente ha chiesto la sospensione, con decreto monocratico cautelare degli atti impugnati, e, segnatamente, della delibera della Giunta Regione Veneto n. 1009 del 11/08/2023, in riferimento all'apertura del prelievo della quaglia al 17 settembre 2023 anziché al 1 ottobre 2023;

LETTA la memoria, anch'essa depositata in data odierna, della Federazione Italiana della Caccia;

RITENUTO, all'esame sommario proprio della cognizione in sede cautelare e sotto il profilo del *fumus boni jurs*, che le doglianze attoree in punto di non omessa o incompleta motivazione della determinazione da parte della Regione Veneto di

anticipare l'apertura della caccia alla quaglia al 17 settembre 2023, rispetto alle indicazioni formulate dall'ISPRA, non siano del tutto destituite di fondamento;  
RITENUTO, sotto il profilo del *periculum in mora*, che nel bilanciamento dei diversi interessi appare prevalente l'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica, anche in ragione dei generali principi di tutela ambientale e di precauzione;

RITENUTO di limitare la concessione della misura cautelare richiesta alla sola sospensione della prevista anticipazione del prelievo alla quaglia al 17 settembre 2023, restando le salve le eventuali successive determinazioni dell'Autorità regionale;

P.Q.M.

a)accoglie l'istanza di concessione della misure cautelari monocratiche nei sensi precisati in parte motiva;

b)fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la camera di consiglio del 5 ottobre 2023, peraltro già in precedenza individuata.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia il giorno 11 settembre 2023.

**Il Presidente**  
**Ida Raiola**

IL SEGRETARIO